

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 588

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
situazione dello sport del calcio professionistico in Italia

ONOREVOLI SENATORI. - La gravissima crisi che ha colpito il mondo del calcio dopo le inchieste della magistratura in diverse procure del Paese impone al Parlamento una profonda riflessione. Si tratta di affrontare compiutamente le ragioni di una crisi che ha investito un comparto tra i più importanti del Paese in termini di volume di affari. Le intercettazioni telefoniche hanno portato a ben 41 indagati ed a diverse società professionistiche sotto indagine. Tutto ciò rappresenta, purtroppo, solo la punta dell'*iceberg* del malaffare, di uno scandalo «più grave del previsto», di un «mondo caduto in pezzi».

Lo strumento della Commissione di inchiesta parlamentare rappresenta il mezzo più idoneo per affrontare la questione nella sua complessità e creare le condizioni per una rigenerazione del sistema.

Occorre infatti capire le ragioni di una così grave crisi che ha portato al commissariamento della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), evidenziando le debolezze delle diverse strutture di gestione del comparto e la necessità di riscrivere le regole.

Abbiamo assistito in questi ultimi tempi ad una fuga dalla responsabilità. Non è esatto, come sostenuto da più parti, che il Parlamento sia stato assente. Da parte nostra abbiamo cercato di fare ciò che era possibile, attraverso lo strumento del sindacato ispettivo in una sede pubblica alta come è l'Aula di Palazzo Madama, sia con precise prese di posizione pubbliche sia nell'ambito della indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse condotta dalla 6^a Commissione del Senato nella XIV legislatura proprio per ridefinire le regole del gioco.

Così come va ricordato il pregevole lavoro di indagine sul calcio professionistico pro-

mossa dalla Commissione Cultura della Camera dei deputati nella XIV legislatura, che aveva portato utili e precise indicazioni, purtroppo rimaste tali perché chi avrebbe dovuto farsi carico di un cambiamento di rotta ha preferito rimanere inerte. Si è preferito nascondere i problemi; non tenere conto della evidenza, nonostante la realtà fosse ormai sotto gli occhi di tutti.

La inadeguatezza delle regole era evidente. Questo era stato ripetutamente sottolineato così come la necessità di una loro revisione.

Torno a ricordare la ampia indagine conoscitiva citata svolta nella XIV legislatura dalla 6^a Commissione del Senato della Repubblica sui giochi, soprattutto per i profili di gestione delle scommesse sportive e i concorsi pronostici e il sistema di finanziamento dello sport in generale.

Ricordo la interpellanza 2-00673 presentata in epoca non sospetta e precisamente l'8 febbraio 2005 ed esaminata dall'Assemblea del Senato nella seduta n. 767 del 17 marzo 2005, nella quale era evidenziata la gravità dei problemi del calcio. Ancora più rilevante quanto emerso nel corso della audizione del Presidente della FIGC dottor Franco Carraro nella seduta del 21 luglio 2005 nell'ambito della indagine conoscitiva della 7^a Commissione del Senato sui problemi dello sport. Questi sono i fatti.

Innanzitutto si è di fronte ad una crisi di credibilità che deriva dagli intrecci e dai condizionamenti tra varie società, dai conflitti di interesse, dall'inerzia della FIGC, dai dubbi sui risultati sportivi e dalla conseguente crisi del Totocalcio, dalle posizioni dominanti in violazione dei principi della libera concorrenza e del mercato, dagli accertamenti sulla compravendita dei calciatori e

sui compensi delle prestazioni sportive in ordine alle relative condizioni contrattuali che evidenziano particolari anomalie, sintomatiche anche di pratiche fiscalmente elusive.

Rivendichiamo pertanto il diritto ed il merito di avere rappresentato nelle competenti sedi istituzionali una problematica troppo a lungo sottovalutata, la cui indiscutibilità deriva dalla sede prestigiosa in cui è stata posta e che molti hanno fatto finta di non conoscere, compresi autorevoli media nazionali, anche perché essi stessi coinvolti nell'intreccio perverso.

Tutti elementi questi che inducono a svolgere anche qualche considerazione in ordine alla credibilità dell'intero sistema. Una credibilità che dobbiamo in qualche modo riconquistare.

C'è bisogno di promuovere questo settore soprattutto sotto il profilo dei valori sportivi che costituiscono un elemento fondamentale. I giovani devono avere la prospettiva di giocare a calcio, ma il loro futuro non deve essere affidato ai procuratori, bensì, piuttosto, ai valori e al talento sportivo. Questo è il punto fondamentale. Abbiamo visto troppi intrecci conseguenti all'operato dei procuratori, che alterano e non giustificano i risultati o l'affermazione di un giovane nell'ambito di una società calcistica.

È importante affermare una cultura dei valori sportivi proprio a partire dai giovani, garantendo una loro maggiore presenza: queste sono le regole che devono essere fissate.

Voglio tornare brevemente sulla questione dei procuratori e sull'intreccio tra questi ultimi e le società che crea gravissime alterazioni.

Vi è la pressante necessità di agire nell'immediato per restituire credibilità al sistema, ricorrendo a regole più rapide, forti e severe al fine di ricostituire una etica del calcio in cui prevalga il valore sportivo rispetto al *business* e ai diritti televisivi.

In occasione della presentazione della indagine sul finanziamento dello sport e i giochi pubblici rilevavo come l'immagine di un

Paese per quanto riguarda gli sport in campo internazionale non deriva esclusivamente da quello che è considerato il più popolare degli sport, il calcio, ma si misura dal complesso delle attività sportive che, pur non avendo masse di affezionati e di tifosi, hanno notevoli praticanti, come per esempio l'atletica leggera nelle diverse specialità.

C'è necessità di restituire una forte credibilità al calcio anche per gli indubbi riflessi sui concorsi pronostici. Tale credibilità è stata fortemente compromessa. I problemi finanziari del calcio professionistico devono essere affrontati riducendo significativamente i costi e non inseguendo i ricavi. A tal fine è urgente riscrivere le regole societarie, che devono essere diverse dalle generali norme dettate dal codice civile per tutti i soggetti societari, accompagnate da regole sportive nuove che privilegino l'addestramento e la maturazione dei giovani. È necessario fissare un limite al numero dei tesserati a seconda della diversità delle competizioni nazionali e internazionali con una riserva per i giovani nella rosa annuale dei tesserati. È necessaria una diversa redistribuzione dei diritti televisivi che non privilegi eccessivamente i soliti nomi, determinando un riequilibrio che favorisca la crescita e lo sviluppo delle società «minori».

Non si può rimanere inerti di fronte alle vicende di questi giorni che hanno visto il commissariamento della FIGC, l'azzerramento di tanti organi sportivi, le indagini di diverse procure del Paese. Si è ravvisata pertanto la necessità di ricercare, raccogliere ed analizzare tutti gli elementi utili alla comprensione di questa vicenda così inquietante mediante l'istituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc* quale organismo di massima dignità istituzionale con il compito precipuo di indagare sui fatti con severità e puntualità. Un'analisi urgente per corrispondere alle attese dei cittadini che reclamano, a buon diritto, i necessari chiarimenti che non potranno essere solo quelli né della giustizia sportiva per i suoi tempi stretti, né

quelli della giustizia ordinaria per i suoi tempi opposti. D'altro canto la Commissione d'inchiesta ha uno spettro di indagine ben più vasto e una finalità di interesse generale che né la magistratura ordinaria né tanto meno quella sportiva presentano.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, l'acquisizione, con i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, come recita l'articolo 82 della Costituzione, di tutti gli elementi utili per verificare i comportamenti dei diversi soggetti nell'ultimo triennio.

Il Parlamento va però oltre il mero accertamento delle responsabilità e delle cause della crisi potendo poi formulare indicazioni e suggerimenti sulle modifiche legislative ritenute più urgenti.

È necessario infatti che il Parlamento, recuperando la sua indiscussa centralità, indichi la strada più adeguata per fornire una esauriente informazione, al fine di far luce su un comparto rilevante della economia na-

zionale, dando poi risposte adeguate al recupero di credibilità attraverso la indicazione di regole nuove incidenti ed adeguate.

Con l'articolo 1 viene istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione la Commissione di inchiesta parlamentare. All'articolo 2 vengono individuati i suoi compiti e le sue finalità relativi ad un periodo circoscritto di tempo, l'ultimo triennio, tra i quali è prevista la verifica del quadro normativo interno rispetto a quello dell'Unione europea sia nell'ambito del diritto generale che di quello sportivo.

La parte restante dell'articolato disciplina il funzionamento della Commissione che è composta da 20 deputati e 20 senatori (articolo 4) e deve ultimare i suoi lavori entro un anno dalla sua istituzione (articolo 3) con contestuale presentazione al Parlamento di una relazione particolareggiata sull'indagine eseguita nonché sui risultati raggiunti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dello sport del calcio professionistico in Italia, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. Le finalità della Commissione sono le seguenti:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti giudiziari e sportivi sulla situazione del calcio professionistico italiano nel triennio 2003-2006, prevedendo in particolare l'accertamento della situazione dei bilanci amministrativi relativi ai campionati professionistici;

b) verificare il quadro della normativa interna in rapporto a quella dell'Unione europea, sia nell'ambito dell'ordinamento civilistico che nell'ambito di quello sportivo, in ordine alle società quotate e alla *governance* societaria;

c) analizzare in particolare le seguenti situazioni:

1) i conflitti di interesse tra organi di controllo e società, tra società e procuratori, tra calciatori e procuratori;

2) il ruolo e le responsabilità dei procuratori sportivi;

3) l'autonomia del settore arbitrale;

4) la diffusione di fenomeni di *doping* nel settore del calcio;

5) il funzionamento del sistema dei controlli interni ed esterni al settore calcistico;

6) i rapporti tra Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e tra FIGC e Lega calcio;

7) il sistema di elezione del Consiglio federale della FIGC e la *governance* della Federazione medesima;

8) il sistema di erogazione dei diritti televisivi e altre fonti di finanziamento;

9) il trattamento fiscale delle società professionistiche;

10) il funzionamento della Commissione d'appello federale (CAF), della Corte federale e della Commissione vertenze economiche;

11) il funzionamento delle autorità terze di controllo.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. La Commissione termina i propri lavori entro un anno dalla sua istituzione. È fatta salva la possibilità di proroga motivata per un periodo non eccedente i dodici mesi.

3. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione presenta al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, delibera la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

5. Il Presidente della Commissione nominato ai sensi dell'articolo 4, ogni sei mesi, presenta al Parlamento una relazione sullo

stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi programmati.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti la Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge, al suo interno, due vicepresidenti e due segretari scrivendo sulla scheda un solo nome.

5. Il componente della Commissione che ritenga di versare in una situazione di incompatibilità con la natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, è sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. Di ogni seduta della Commissione si ridige e si pubblica un riassunto dei lavori ed

il resoconto stenografico. I resoconti e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 5.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere eccepiti il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 6.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti

e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 7.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 8.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 9.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria

e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle Camere.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

